

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", all'articolo 1, commi da 855 a 861 ha istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a., come modificato dall'art. 10 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In particolare, ai sensi del comma 858, in caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 855. Inoltre, il comma 859 ha previsto che, nei casi di cui al comma 858, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possano essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi. Tale decreto deve, inoltre, individuare le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti.

Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 ha disciplinato, al Capo II, le misure in favore degli investitori in banche in liquidazione. In particolare, è previsto l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta

di un indennizzo agli investitori e, in via alternativa, l'accesso alla procedura arbitrale di cui ai predetti commi da 857 a 861 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il presente schema di provvedimento attua quanto previsto dall'art. 1, comma 859 della legge di stabilità 2016.

L'articolo 1 specifica l'oggetto del provvedimento, che disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori.

L'articolo 2 dello schema di decreto elenca, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, in legge 30 giugno 2016, n. 119, le definizioni di investitore, Banca in liquidazione o Banca, Fondo di solidarietà e Fondo. La norma prevede, inoltre, le definizioni di procedura arbitrale e di Camera arbitrale.

L'articolo 3 indica i criteri e le modalità di nomina degli arbitri. In particolare, il comma 1 prevede che il Collegio arbitrale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia formato da un presidente e da due componenti. In particolare, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione o un suo delegato riveste il ruolo di presidente, mentre i due componenti devono essere scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze, tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, nonché tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013. È prevista, inoltre, la nomina di un membro supplente per ogni componente. Essi possono costituire collegio autonomo, ove il Presidente dell'Autorità ne ravvisi la necessità. È prevista, infine, la possibilità che i collegi arbitrali si avvalgano della cooperazione di organismi pubblici nazionali, qualificati da specifica competenza, che assicurino la propria collaborazione a titolo istituzionale senza oneri aggiuntivi. Il comma 2 dispone che, ove si renda necessaria la costituzione di altri Collegi, avuto riguardo al numero dei ricorsi pervenuti, la relativa nomina dovrà avvenire, anche progressivamente, con le forme e le modalità di cui al comma 1.

L'articolo 4 disciplina le modalità di funzionamento del collegio arbitrale. Al comma 1 è previsto che il Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione - o un suo delegato - provveda all'assegnazione dei ricorsi ai Collegi secondo criteri oggettivi ed automatici. Ai sensi del comma 2, il Presidente del Collegio, dopo aver ricevuto il fascicolo informatico del procedimento dalla segreteria della Camera arbitrale, deve disporre la comunicazione delle eventuali difese al ricorrente e convocare la seduta del collegio destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia. Il comma 3 individua quale sede di ciascun collegio quella dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in Roma, ove non diversamente stabilito dalla Camera arbitrale. Il comma 4 prevede che la Camera arbitrale debba elaborare linee guida, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di rendere omogenea l'applicazione, da parte dei Collegi arbitrali, degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Inoltre, nel caso di costituzione di più collegi arbitrali, le linee guida disciplinano, altresì, la distribuzione dei procedimenti ai singoli collegi in ragione dell'omogeneità oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identità della Banca emittente gli strumenti finanziari subordinati.

L'articolo 5 reca il supporto organizzativo dei collegi arbitrali. È previsto, in particolare, che i collegi abbiano sede presso la Camera arbitrale e che si avvalgano delle risorse strumentali e materiali dalla medesima messe a disposizione, ivi compreso un contingente di personale non superiore a due unità di personale per gli adempimenti amministrativi e di segreteria. Inoltre, per eventuali ulteriori necessità di funzionamento connesse alla procedura arbitrale, le spese sono a carico del Fondo di solidarietà.

L'articolo 6, infine, fa rinvio ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione, per quanto riguarda l'indicazione del compenso massimo spettante ai componenti del Collegio arbitrale. I relativi oneri sono esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà.

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 859 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori.

Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 859, della legge di stabilità 2016, è sostanzialmente finalizzato a disciplinare i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stabilito il compenso massimo spettante ai componenti del Collegio arbitrale. I relativi oneri sono esclusivamente a carico del fondo e sono liquidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del fondo. Sul punto, si evidenzia che, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, la dotazione del fondo di solidarietà è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e le prestazioni saranno riservate alle persone fisiche, agli imprenditori individuali, agricoli e ai coltivatori diretti. Inoltre, la gestione del fondo è demandata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, al funzionamento del fondo e alle procedure arbitrali sono a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Al fine di dare piena attuazione alle misure in favore degli investitori delle banche in liquidazione, attraverso la procedura di natura arbitrale di accesso al fondo di solidarietà, è necessario disciplinare i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, come previsto dall'art. 1, comma 859 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'intervento è coerente con il programma di Governo ed è in linea con gli altri provvedimenti già adottati, diretti a salvaguardare la stabilità del sistema bancario, assicurando al contempo la tutela degli investitori che abbiano subito pregiudizi in ragione della violazione degli obblighi previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", all'articolo 1, commi da 855 a 861, come modificato dall'art. 10 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n.119, ha previsto l'istituzione del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a. In particolare, ai sensi del comma 858, in caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 855. Inoltre, il comma 859 ha previsto che, nei casi di cui al comma 858, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possano essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi, nonché le modalità di funzionamento del collegio arbitrale. Il presente schema di provvedimento attua quanto previsto dall'art. 1, comma 859, della legge di stabilità 2016.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'articolato non apporta modifiche alla vigente normativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non incide sulle competenze degli enti locali e territoriali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.

L'intervento non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nell'intervento regolatore non si fa ricorso alla delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento. Si evidenzia che è in corso di predisposizione lo schema di decreto interministeriale da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 857, lettera d) della legge di stabilità 2016.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del presente decreto non contrastano con le norme e con i principi dell'ordinamento dell'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano allo stato avviate procedure di infrazione sul medesimo o su analogo oggetto da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

14) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non sono emersi contrasti tra le scelte perseguite con l'intervento normativo e le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea. Si evidenzia che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 855-861 della legge di stabilità, che hanno istituito il fondo di solidarietà, discendono dalla necessità di contrastare le criticità sorte a livello nazionale.

PARTE III. Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono presenti nuove definizioni normative. Le definizioni contenute nell'art. 2 dello schema di decreto sono in linea con la normativa vigente.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non sono previste modifiche o integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono previsti effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni del decreto aventi effetto retroattivo, né disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

È prevista la nomina del Collegio arbitrale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Con riferimento al contesto normativo dell'intervento, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", all'articolo 1, commi da 855 a 861, come modificato dall'art. 10 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n.119, ha previsto l'istituzione del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a. In particolare, ai sensi del comma 858, in caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 855. Inoltre, il comma 859 ha previsto che, nei casi di cui al comma 858, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possano essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi, nonché le modalità di funzionamento del collegio arbitrale. Nell'attuale quadro normativo non risultano disciplinati i criteri e le modalità di nomina degli arbitri e di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori da parte del Fondo di solidarietà. Il presente schema di provvedimento attua quanto previsto dall'art. 1, comma 859, della legge di stabilità 2016.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo dell'intervento regolatore è quello di disciplinare i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori. Il provvedimento è strettamente connesso al decreto interministeriale di cui al comma 857, lett. d) della legge di stabilità 2016, che disciplina le procedure arbitrali.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il monitoraggio sulla quota di investitori che esperiranno il ricorso e di quelli che riceveranno le prestazioni del Fondo consentirà di verificare il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento e l'efficacia delle modalità di funzionamento del Collegio arbitrale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Il provvedimento disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri e le modalità di funzionamento del Collegio arbitrale, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è formato da un presidente, nella persona del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione o di un suo delegato, e da due componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento.

Non sono previste particolari forme di consultazione. Si segnala, tuttavia, che in occasione della presentazione e della conversione in legge del decreto-legge recante "disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione" le Commissioni parlamentari hanno acquisito le valutazioni di associazioni rappresentative degli investitori e delle banche. Inoltre, i Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze hanno valutato, secondo le rispettive competenze, lo schema di provvedimento.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero).

Il non intervento comporterebbe l'impossibilità di nomina degli arbitri e di costituzione del Collegio e la conseguente impossibilità, per i risparmiatori, di accedere alle procedure arbitrali previste dall'articolo 1, comma 857, lettera d) della legge di stabilità 2016.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Non sono emerse opzioni alternative all'intervento regolatorio, in quanto, al fine di consentire l'accesso, per i risparmiatori, procedure arbitrali di accesso al Fondo di solidarietà, è necessario disciplinare i criteri e le modalità di nomina degli arbitri e le modalità di funzionamento del Collegio arbitrale.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento non comporta svantaggi ma solo vantaggi. Si segnala, inoltre, che dal provvedimento non derivano effetti sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non comporta effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi né costi amministrativi a carico dei destinatari dell'intervento.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui occorre tener conto per l'attuazione.

Gli oneri derivanti dalla costituzione dei Collegi arbitrali sono integralmente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del fondo di solidarietà. Pertanto, le disposizioni del provvedimento, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento non comporta un'incidenza diretta sul corretto funzionamento della concorrenza né sulla competitività.

SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

L'attuazione dell'intervento è strettamente collegata alla nomina del Collegio arbitrale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto dall'articolo 3.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento.

Non sono previste azioni ulteriori rispetto agli adempimenti già previsti in generale dall'ordinamento.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo ed il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento saranno svolti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le proprie competenze.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti specifici meccanismi di revisione del provvedimento.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Sarà predisposta con cadenza biennale la prescritta verifica di impatto regolatorio, nella quale verranno presi in esame i benefici prodotti dall'intervento. In particolare, sarà verificato il numero di procedimenti conclusi positivamente.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Risulta rispettato il livello minimo di regolazione comunitaria nonché la coerenza dell'opzione proposta con l'obiettivo di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi.